

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 456/2014 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione*

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Un prodotto (detto «set di prese elettriche telecomandate») presentato in un imballaggio contenente due interruttori telecomandati e un telecomando.</p> <p>Ciascun interruttore telecomandato è posto in un involucro individuale comprendente una spina, una presa di corrente, un pulsante di apprendimento, un interruttore e un radioricevitore ed è progettato per una tensione di 230 V e una corrente massima di 10 A.</p> <p>Il pulsante di apprendimento viene utilizzato per l'identificazione tra l'interruttore e il telecomando e può anche essere usato come interruttore manuale.</p> <p>Il telecomando funziona in una gamma di frequenza di trasmissione di 433,05 - 434,79 MHz su una distanza di circa 30 m e controlla entrambi gli interruttori indipendentemente l'uno dall'altro.</p> <p>L'articolo viene usato per accendere e spegnere, tramite il telecomando, gli apparecchi collegati alle prese di corrente.</p>	8536 50 80	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 8536, 8536 50 e 8536 50 80.</p> <p>Il telecomando controlla gli interruttori indipendentemente l'uno dall'altro. Di conseguenza, il prodotto non può essere considerato come un'unità funzionale ai sensi della nota 4 della sezione XVI, in quanto le singole componenti non svolgono insieme una funzione chiaramente definita.</p> <p>Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, la funzione del prodotto è quella di accensione e spegnimento, tramite telecomando, degli apparecchi collegati alle prese di corrente. Si esclude pertanto la classificazione alla voce 8526 come apparecchio per il comando o la distribuzione radiocomandata.</p> <p>Poiché il prodotto viene usato come interruttore telecomandato, la spina e la presa di corrente sono considerati elementi indispensabili per il suo funzionamento. Di conseguenza, la classificazione alla sottovoce 8536 69 90 come spine e prese di corrente è esclusa.</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 8536 50 80 come altri interruttori per una tensione superiore a 60 V.</p>